

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **1144/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1144)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Udienza Pubblica del **13/12/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **04/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13399**

Atti decisi:

N. 1144

## SENTENZA 15-29 DICEMBRE 1988

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Farinelli Gina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di un giudizio in cui era stata richiesta l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni da parte del ricorrente, titolare di pensione d'invalidità integrata al minimo da parte della medesima gestione, il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988, ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui tale disposizione esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito.

Il giudice a quo rileva come la medesima norma sia già stata dichiarata illegittima (sent. n. 314/1985) in riferimento all'ipotesi del tutto analoga di cumulo con pensione diretta a carico dello Stato.

### *Considerato in diritto*

1. - Il Pretore di Lucca, con ordinanza emessa il 2 febbraio 1988, solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui viene escluso il diritto all'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per chi sia già titolare di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito.

2. - La questione è fondata.

Con sentenza n. 184 del 10 febbraio 1988 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente, in caso di cumulo, integrazione al minimo della pensione di vecchiaia - erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni - a chi sia già titolare di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L. e della Regione siciliana, allorché, in conseguenza di detto cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.

Come ricordato nella citata decisione, la giurisprudenza della Corte è costante nell'escludere una differenza di tutela fra titolari di pensioni dirette e percettori di trattamenti di reversibilità, la quale non troverebbe "rispondenza in sostanziali differenze di condizioni economiche e sociali tra le due categorie di titolari, caratterizzate entrambe dal fatto che il trattamento loro dovuto è comunque corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro" (sent. n. 34 del 1981).

La norma de qua ha pertanto portata identica e contenuto del tutto analogo a quello delle molteplici norme dichiarate illegittime nell'intento di rendere possibile la titolarità di più integrazioni al minimo sino al 1° ottobre 1983 (data di entrata in vigore dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).

Secondo la ratio delle numerose decisioni rese sul tema (cfr., di recente, sentt. nn. 503 e 1086 del 1988), deve quindi essere dichiarata illegittima, nei medesimi limiti temporali, anche la residua ipotesi normativa denunciata dal Pretore di Lucca, la cui persistente vigenza

preclude l'integrazione al minimo del trattamento di reversibilità a carico del Fondo di previdenza per coltivatori diretti mezzadri e coloni in caso di contitolarità di pensioni d'invalidità erogate dalla medesima gestione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 ("Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri"), nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione d'invalidità a carico della stessa gestione allorché, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*